



COPIA

Deliberazione n. 41

in data 29-09-2017

COMUNE DI PAESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	P	10.	GIROTTI PAOLO	P
2.	PIVATO GIANFRANCO	P	11.	ROBERTO MICHELANGELO	P
3.	VENDRAMIN CORRADO	P	12.	MARTINELLI MAURO	P
4.	GIROTTI LUCA	P	13.	VENDRAMIN VALENTINA	A(g)
5.	D'ALESSI NICOLA	P	14.	FOFFANI ANNA	P
6.	PAVAN PIERGIORGIO	P	15.	LORENZETTO ROSELLA	P
7.	PICCOLOTTO VIGILIO	A(g)	16.	CATTAROZZI GIOVANNI	P
8.	MANERA ALESSANDRO	A(g)	17.	TOSELLO LORIS	P
9.	CARRARO GIORGIO FABIO	P			

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Essendo presenti n. 14 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D'Alessi.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto.

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:

- Pivato Gianfranco
- Carraro Giorgio Fabio
- Martinelli Mauro

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente

- De Marchi Martino P
- Severin Maurizio P
- Uberti Katia P

Presente/Assente

- Morao Federica A
- Silvello Camillo P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- il comma 2 in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- il comma 3 in base al quale *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

VISTI i seguenti commi dell'art. 24 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge*

- 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
- 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”;
 - 3. “Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”;
 - 4. “L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1”;
 - 5 “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

VISTO infine il comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. in base al quale “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Paese (art. 1, comma 612. Della legge n. 190/2014) approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 novembre 2015, n. 61;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al predetto Piano;

ATTESO che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, vale a dire il 23 settembre 2016, il Comune di Paese partecipa direttamente e indirettamente alle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	€ 11.000.000	7,78	€ 855.678,00
PAESE SERVIZI S.R.L. in liquidazione	€ 20.000	100	€ 20.000,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	€ 2.500.000	2,98	€ 74.500,00

ASCO HOLDING S.P.A.	€ 140.000.000	1,55	€ 2.171.218,00
M.O.M. SPA	€ 21.764.869	0,76	€ 166.205,00
A.C.T.T. SERVIZI SPA	€ 2.856.245	5,121	€ 146.272,80

SOCIETA' CAPOGRUPPO	SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave S.p.A.	61,56%
	Asco TLC S.p.A.	91%
	Seven Center S.r.l.	85%
	Bim Piave Nuove Energie S.r.l	10%
	Rijeka Una Invest S.r.l.	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,002%
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	Consorzio Feltrenergia	7,87%
	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consiglio di Bacino Priula	Contarina S.p.A.	100%
ACTT Servizi S.p.A.	Miani Park S.r.l.	100%
	Trevisosta S.r.l.	34%
	FAP Autoservizi S.p.A.	11,71%
	Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.	5%
Mobilità di Marca S.p.A.	FAP Autoservizi S.p.A.	8,7%
	S.T.I. – Servizi trasporti Interregionali S.p.A.	20%

PRESO ATTO nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato veniva:

- dato della messa in liquidazione della società Paese Servizi Srl a seguito dell'assemblea tenutasi il 30 giugno 2014, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013, con contestuale affidamento al dott. Bruno Sonogo, presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione, dell'incarico di liquidatore;
- rilevata la non indispensabilità del mantenimento della partecipazione societaria del Comune di Paese nelle società Mobilità di Marca S.p.A. e A.C.T.T. Servizi S.p.A. e, conseguentemente, la necessità di procedere alla dismissione delle partecipazioni stesse;
- ritenuto di avviare un processo di verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in quanto la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. è composta solo da amministratori e svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holdig S.p.A. e Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la società Paese Servizi S.r.l. in liquidazione:

- la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 gennaio 2017, con

causale "Chiusura della Liquidazione" a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19 dicembre 2016 ex art. 2495 del codice civile;

- la liquidazione della società è stata chiusa senza alcun riparto ai soci attribuendo contestualmente al liquidatore il diritto di riscossione, senza obbligo di conto, sia del fondo cassa di Euro 788,00 quanto del complessivo credito verso l'erario di Euro 9.834,86 formato dal credito liquidazione IVA di euro 2.371,29 e dal credito IRAP di euro 7.463,57 entrambi da richiedere contestualmente alla dichiarazione dei redditi finale, al lordo del debito IRES dovuto;

DATO ATTO che, relativamente alla alienazione delle azioni della società ACTT Servizi S.p.A.:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.;
- alla procedura di cessione succitata hanno aderito complessivamente n. 17 comuni soci;
- il prezzo a base d'asta, determinato per il 28,58% delle quote sulla base di perizia di stima giurata opportunamente redatta da professionista incaricato dal Comune di Preganziol, dott. Donato Madaro, è stato fissato in € 2.018.995,00.= e inserito nell'avviso di asta pubblica di cui al prot. n. 33204 del 19.12.2016 del Comune di Preganziol;
- tale prezzo rapportato alla quota di partecipazione del Comune di Paese, pari al 5,121%, ammonta ad € 103.392,73;
- l'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14 febbraio 2017, nessuna offerta è pervenuta;

DATO ATTO, inoltre, che in data 29 luglio 2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione do Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 agosto 2017;

VISTA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata della Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016, modello che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare degli enti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del T.U.S.P. le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute

dall'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

ATTESO che, ai sensi dell'art.1, comma 3, dello Stato comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2001, il Comune, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini assicurando libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assumendo le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- d) difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, culturale, linguistico;
- e) attenzione alle problematiche mondiali dei diritti dei popoli, della solidarietà e della pace;
- f) favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, privilegiando quelle che utilizzano tecnologie avanzate e con il minor impatto ambientale possibile;
- g) tutelare la sicurezza dei cittadini anche favorendo il coordinamento della Polizia Municipale con le forze dell'ordine dello Stato a ciò preposte;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata contenuto:

- nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub “A” dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;
- nell'elaborato descrittivo intitolato “*Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche*” di cui all'allegato “B”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;
all'interno dei quali sono state riportate le succitate scelte motivate dell'Amministrazione in merito al mantenimento e alla azioni di razionalizzazione delle partecipazioni in società nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 che di seguito vengono sinteticamente riportate;

ATTESO che nella seduta ordinaria del 29 giugno 2017 dell'assemblea della società ACTT Servizi S.p.A, a seguito dell'infruttuoso esito del bando di gara per la vendita delle partecipazioni dei Comuni che hanno delegato il Comune di Preganziol per l'espletamento della procedura di alienazione della proprie azioni, è stata condivisa da parte dell'unanimità dei soci presenti di procedere nella prossima seduta assembleare all'approvazione della liquidazione delle quote di partecipazione dei Comuni succitati, considerando che:

- il valore di liquidazione delle quote dei soci che eserciteranno in maniera formale il diritto di recesso sarà in linea con quello espresso dal perito nominato dai soci per la predisposizione del bando di gara;
- la liquidità per liquidare le quote di ACTT Servizi S.p.A. sarà ottenuta dalla futura vendita dell'immobile "officina";
- al Comune di Preganziol sarà assegnata la funzione di Comune capofila per l'espletamento delle procedure necessarie per la liquidazione delle quote;

RITENUTO, pertanto di confermare la non indispensabilità, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, del mantenimento della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Paese nella società ACTT Servizi S.p.A. (quota 5,121%) e di procedere alla liquidazione della partecipazione nella suddetta società;

DATO ATTO che dalla liquidazione della partecipazione nella società ACTT Servizi S.p.A., tenuto conto delle stime del perito incaricato dal Comune di Preganziol, il Comune dovrebbe ricavare un provento € 103.392,73, attualmente non previsti nel bilancio di previsione 2017-2019;

CONSIDERATO che la partecipazione nella società Mobilità di Marca S.p.A non è riconducibile ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU e soddisfa i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU, in quanto la società Mobilità di Marca S.p.A svolge servizi integrativi di trasporto urbano nel territorio comunale che consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune ed inoltre attraverso la partecipazione alla società in questione l'Amministrazione intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli abbonamenti degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo;

DATO ATTO inoltre che la società Mobilità di Marca S.p.A non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società Mobilità di Marca S.p.A rivedendo la propria succitata decisione espressa in sede di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione;

DATO ATTO infine che in esito della ricognizione effettuata la società Asco Holding S.p.A. risulta non rispettare il requisito previsto dall'art. 20, comma 2, lett-b) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Paese nella società stessa, in quanto risulta una società priva di dipendenti, dovendo pertanto provvedere a predisporre un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data 18 settembre 2017 prot. n. 21798 dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017, con nota acquisita con prot. n. 22011;

RILEVATO che l'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'*, pag. 5 atto di intervento);

RITENUTO non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- a) non corrisponde al vero che Asco Holding S.p.a. abbia suggerito a codesto Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di codesto Comune;
- b) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano *'servizi di interesse generale'*, i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi *'erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato'*;
- c) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;
- d) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di codesto Comune (e degli altri comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso codesto Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio (ed anche allo scrivente) di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la

partecipazione di codesto Comune in Asco Holding sarebbe meramente *'passiva'*;

- e) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
- f) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del prof. Domenichelli e dell'avv. Zago, allegato all'integrazione del 19 settembre 2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esautorato ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti *'clienti aventi diritto alla tutela'* ovvero *'clienti vulnerabili'*, che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;
- h) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di codesto comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- i) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono infondate e non supportate da fatti o argomenti concreti.

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società Asco Holding S.p.A. provvedendo a richiedere all'assemblea della stessa la fusione di tale società con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile da attuare entro un anno dalla presente deliberazione; a tal fine il Comune di Paese comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo allo stesso di:

- a) predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- c) chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- d) esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;

RITENUTO infine, avendo verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 esposti nel piano allegato alla presente deliberazione, di mantenere la

partecipazione nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e nell'elaborato descrittivo intitolato "*Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche*" di cui all'allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e);

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 20 settembre 2017, come da verbale n. 15/2017 dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

(*)

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 13	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 4	(Martinelli Mauro, Foffani Anna, Lorenzetto Rosella, Cattarozzi Giovanni)
Astenuti	n. 1	(Tosello Loris)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paese alla data del 23 settembre 2016, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e nell'elaborato descrittivo intitolato "*Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche*" di cui all'allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, pertanto, la liquidazione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Paese nella società ACTT Servizi S.p.A. (quota 5,121%);
3. di dare atto che dalla liquidazione della partecipazione nella società ACTT Servizi S.p.A., tenuto conto delle stime del perito incaricato dal Comune di Preganziol, il Comune dovrebbe ricavare un provento € 103.392,73 attualmente non previsti nel bilancio di previsione 2017-2019;
4. di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile, misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione;
5. di dare atto che al fine di realizzare l'operazione di cui al punto 4) il Sindaco del Comune

di Paese comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo allo stesso di:

- a) predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) convocare l'assemblea straordinaria dei soci
- c) per deliberare la fusione;
- d) chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- e) esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società ACTT Servizi S.p.A. e Asco Holding S.p.A.;

7. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;

8. di dare atto infine atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Paese.

SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000, avendo la votazione, effettuata per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 13	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 4	(Martinelli Mauro, Foffani Anna, Lorenzetto Rosella, Cattarozzi Giovanni)
Astenuti	n. 1	(Tosello Loris)

(*) L'illustrazione del presente argomento, gli interventi che ne sono seguiti e la dichiarazione di voto sono contenuti nel supporto informatico della registrazione della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 46, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 15-09-2017

Il Dirigente
f.to Riccardo Vianello

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 15-09-2017

Il Dirigente del servizio finanziario
f.to Riccardo Vianello

Deliberazione n. 41

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Nicola D'Alessi

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Pavan

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Pavan

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Paese,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Domenico Pavan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Paese,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Domenico Pavan

**COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO**

**Revisione straordinaria
delle società pubbliche - schede tecniche
(articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PAESE

Codice fiscale dell'Ente: 00389950262

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

DOMENICO

Cognome:

PAVAN

Recapiti:

Indirizzo:

ragioneria@comune.paese.tv.it

Telefono:

0422457739

Fax:

0422457710

Posta elettronica:

posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	1996	7,78	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI PROPRI, MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE GRANDI OPERE ACQUEDOTTISTICHE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	04083450264	PAESE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2006	100,00	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE RIVOLTE ALLO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL COMUNE DI PAESE	SI	SI	NO	NO
Dir_3	04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	2008	2,98	ATTIVITÀ DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI E DIVERSI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE CHE CONCORRONO A FORMARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DEFINITO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 SUBENTRATO ALLA LEGGE N. 364/2004 (LEGGE 219)	NO	NO	SI	NO
Dir_4	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	1996	1,55	LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO, DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SOCIETÀ O ENTI DI PARTECIPAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEL GAS METANO, DELLA FORNITURA CALORE, DEL RECUPERO ENERGETICO, DELLA BOLLETTAZIONE, DELLA INFORMATIZZAZIONE, DELLA CARTOGRAFIA, DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI, DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI E DI ALTRE ATTIVITÀ QUALI: SERVIZI ENERGETICI, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI DELLE RISORSE IDRICHE INTEGRATE, SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI DI INFORMATICA AMMINISTRATIVA E TERRITORIALE COMPRESA LA GESTIONE DEL CATASTO. ESSA È UNA SOCIETÀ HOLDING DI PARTECIPAZIONI.	NO	NO	NO	NO
Dir_5	04493420261	ACTT SERVIZI S.P.A.	2011	5,121	SERVIZI COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PERSONE, GESTIONE PARCHEGGI, ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, ATTIVITÀ VENDITA TITOLI DI VIAGGIO, PROMOZIONE SERVIZI DI MOBILITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI E AFFINI.	NO	NO	NO	NO
Dir_6	04498000266	MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.	2011	0,76	LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI DI PERSONE E COSE A MEZZO DI AUTOLINEE, FERROVIE, TRAMVIE, NONCHÉ L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AD ESSE AUSILIARIE.	NO	NO	NO	SI

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Situazione al 23/09/2016



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce un servizio di interesse generale relativo alla organizzazione e gestione della rete e degli impianti del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita dal Comune di Paese, nel 2006, per la gestione del servizio casa alloggio per anziani e centro diurno, prima gestito in economia. Successivamente è stato affidato alla società stessa anche il servizio di gestione e organizzazione della farmacia comunale. La società aveva aperto, nell'anno 2009, una Parafarmacia. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, il Comune di Paese si è trovato nella situazione di dover mettere in liquidazione la società, ovvero cederne la partecipazione, non ricorrendo le condizioni per il mantenimento della partecipazione stessa. La società Paese Servizi S.r.l. infatti, al 31 dicembre 2012, non aveva chiuso in utile i precedenti tre esercizi. Alla luce di ciò, è stata affidata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 in data 30 novembre 2011, alla Casa di Riposo e Centro diurno "G. e P. Marani" - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di Villorba - la gestione della casa alloggio per anziani e centro diurno di Paese per la durata decorrente dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2026. Successivamente, con effetto a partire dal 31 agosto 2012, è stata ceduta la parafarmacia, la cui attività era stata già sospesa dal 1° maggio 2012. Infine, a seguito della deliberazione consiliare n. 52 del 9 novembre 2011, con la quale è stato determinato di procedere alla cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale, dopo una prima asta andata deserta, nel 2013 è stata esperita una nuova asta, che si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva della cessione stessa, disposta con determinazione dirigenziale n. 512 del 23 ottobre 2013. A seguito dell'alienazione della farmacia comunale e del conseguente avvio della nuova gestione della stessa, è cessato, dal 28.02.2014, il contratto di servizio in essere tra il Comune di Paese e la società Paese Servizi S.r.l. Pertanto dal 1° marzo la società Paese Servizi S.r.l. non svolge più alcuna attività. L'Assemblea tenutasi il 30 giugno 2014 ha approvato la messa in liquidazione della società, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013, con contestuale affidamento al dott. Bruno Sonogo, presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione, dell'incarico di liquidatore. Nell'Assemblea tenutasi il 16 novembre 2015 ha approvato l'avvio della procedura del concordato preventivo al fine di chiudere la liquidazione della società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 26 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.
La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota del 25 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 6505, è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:
(a) l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ("Tuell"), attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. L'art. 13 del Tuell, attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del Tuell stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';
(b) Asco Holding, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding), attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
(c) Asco Holding, tramite la controllata Asco TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in codesto Comune. La realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione a banda larga – che rappresentano infrastrutture strategiche a livello nazionale – è un importante elemento di sviluppo economico e civile della comunità comunale;
(d) in generale, le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale', e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Tuell richiamate nella let. a);

(e) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);

(f) codesto Comune non sarebbe assolutamente in grado di svolgere singolarmente e in altre forme (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) le attività e i servizi forniti dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);

(g) Asco Holding genera costantemente utili di considerevole ammontare, che per il Comune sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali. Inoltre l'andamento costantemente positivo della società non rende necessario destinare risorse finanziarie del Comune per sostenerne l'attività.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, let. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. Inoltre la società, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà, tenuto conto dei criteri generali individuati nel comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 e fatto salvo quanto verrà stabilito e attuato dall'Ente di Governo "Mobilità di Marca" appena costituito e competente in materia, di avviare le procedure per la dismissione della quota partecipativa nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A., soprattutto alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà di dismettere la partecipazione in Mobilità di Marca S.p.A. ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale decisione è stata rivista in considerazione dei servizi integrativi di trasporto urbano che consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune. In particolare attraverso la partecipazione alla società in questione l'ente intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli abbonamenti degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI PROPRI, MANUTENZIONE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	11.020,00
2014	9.372,00
2013	10.814,00
2012	35.908,00
2011	11.163,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	12.000,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	219.696,00
2014	229.081,00
2013	221.535,00
FATTURATO MEDIO	223.437,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

A seguito della delibera n. 06 dell'11 luglio 20017 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, è stata affidata in gestione ("house providing"), ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) D.Lgs. N. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. costituitasi con atto del Notaio Ada Stiz di Treviso in data 06/07/2007 - Rep. n. 87090. In data 21/07/2008 la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., ha ceduto il ramo di azienda relativo alla captazione e adduzione alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'AATO de 11/06/2008. La società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. deteneva, prima dell'operazione di fusione di seguito descritta, un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano, la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci era stata ritenuta di difficile realizzazione.

Azioni da intraprendere:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/05/2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. Successivamente il progetto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26/06/2017. In data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017. Con tale atto, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti delle società, si chiude il procedimento di fusione iniziato in data 23/03/2017 con la redazione del progetto di fusione supportato da apposite perizie di stima. Con l'iscrizione dell'atto di fusione al registro delle imprese la società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. viene definitivamente incorporata nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. con conseguente cessazione di tutti gli organi sociali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	0
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-6.999,00
2014	11.852,00
2013	-96.632,00
2012	38.074,00
2011	-32.783,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.010,00
2014	200.950,00
2013	986.709,00
FATTURATO MEDIO	396.223,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Nella seduta del 19 dicembre 2016, l'Assemblea dei soci ha deliberato:

1. di approvare il seguente piano di riparto allegato al Bilancio finale di liquidazione (allegato n. 1);

PIANO DI RIPARTO

ATTIVO

Banca saldo attivo 788,00
Credito imposta IVA 2.371,00
altri crediti 7.464,00

-10.623,00

PASSIVO

Capitale sociale 20.000,00
Riserve 57.692,00
Perdita a nuovo -91.780,00
Utile dell'esercizio 14.582,00
Erario c/IRES 678,00
Fondo per oneri 754,00
debiti verso liquidatore per attività svolta 8.697,00
10.623,00

TOTALE 10.623,00

Debito vs Dott. Sonogo 8.699,00

Erario c/ires 676,00

fondo per oneri futuri 494,00

Fondo per oneri di liquidazione 754,00

TOTALE -

RESIDUO ATTIVO DA DISTRIBUIRE AL SOCIO

COMUNE DI PAESE

Quota di partecipazione 100%

saldo attivo -

2. di approvare il bilancio finale di liquidazione chiuso al 19 dicembre 2016 nei termini e risultanze esposte nei documenti sopra riportati ed illustrati dal liquidatore;

3. di chiudere la fase di liquidazione senza alcun riparto ai soci attribuendo contestualmente al liquidatore il diritto di riscossione, senza obbligo di conto, sia del fondo cassa di Euro 788,00 quanto del complessivo credito verso l'erario di Euro 9.834,86 formato dal credito liquidazione IVA di euro 2.371,29 e dal credito IRAP di euro 7.463,57 entrambi da richiedere contestualmente alla dichiarazione dei redditi finale, al lordo del debito IRES dovuto;

4. di dare al liquidatore ogni più ampio mandato ed assenso per la richiesta di cancellazione della società in uno con il deposito del bilancio finale di liquidazione senza il decorso dei termini di legge unitamente alla presentazione e richiesta all'erario dei crediti vantati dalla società ed in nome e per conto della stessa;

5. di dare per rato e valido l'operato svolto nell'interesse della società dal liquidatore nel periodo intercorrente tra la data della sua nomina e l'odierna assemblea.

Azioni da intraprendere:

L'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese è del 23/12/2016, successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016 ex art. 2495 del codice civile. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2017, con causale "Chiusura della Liquidazione"

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	231,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	47.187.007,00
2014	51.924.050,00
2013	44.515.578,00
FATTURATO MEDIO	47.875.545,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale.

In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti.

Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 26 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota del 25 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 6505, è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

Azioni da intraprendere:

La società ha dichiarato con nota del 25 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 6505 e con nota del 25 marzo 2016, assunta al Prot. dell'Ente al n. 7473 che ha adeguato, con decorrenza 01/01/2015, il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto dell'anno 2013, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, comma 562, lett. b), legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tale modo è stata ottenuta una riduzione del costo complessivo dei compensi degli amministratori, compresi gli oneri riflessi, passando da una spesa di € 141.331 nell'anno 2013, ad una spesa di € 112.865 nell'anno 2015.

In merito al contenimento delle spese di personale ai sensi dell'art. 18 c. 2 bis D.L. 112/2008 la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha dichiarato nella sopra citata nota del 25 marzo 2016 che si rimette alle disposizioni che verranno impartite dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale. La stessa Alto Trevigiano Servizi S.r.l. evidenzia la necessità di provvedere ad una riorganizzazione del personale dipendente per poter far fronte alla realizzazione delle opere di investimento previste nel corso del periodo 2015 - 2018 pari a complessive € 60.000.000,00 da attuare a seguito dell'operazione di emissione di obbligazioni avvenuta nel 2015 per un importo complessivo di € 30.000.000,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.889,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	106.831,00
2014	386.124,00
2013	171.899,00
FATTURATO MEDIO	221.618,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le Holding sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario. In merito si evidenzia che il Consiglio di amministrazione della società Asco Holding S.p.A. attualmente è composta da quattro amministratori locali, i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della legge 296/2006; nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che dal 01/07/2015 percepisce un compenso nel rispetto delle normative vigenti in quanto non più vicesindaco di un Comune socio.

Azioni da intraprendere:

Fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	17.215,00
2014	16.936,00
2013	20.276,00
2012	13.640,00
2011	

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	9.984,00
Compensi componenti organo di controllo	14.311,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.129.893,00
2014	926.392,00
2013	1.168.064,00
FATTURATO MEDIO	1.074.783,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Paese (Art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata espressa la volontà di avviare le procedure per la dismissione della quota partecipativa nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A., alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Azioni da intraprendere:

Nell'assemblea dei soci del 09/11/2015 si è manifestata l'esigenza di individuare, per ciascun comune socio interessato alla cessione, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo e per l'espletamento della procedura di cessione delle quote di partecipazione, suddivisa in due fasi: una inerente la nomina del perito (propedeutica) e la fase finale (avviso d'asta).

Nel corso dell'assemblea ordinaria del 24/02/2016 è stato nominato quale rappresentante dell'assemblea per le procedure di cessione delle quote di A.C.T.T. Servizi S.p.A. il sindaco del Comune di Preganziol.

Nella stessa seduta è stata deliberata una riduzione dei compensi degli amministratori e sindaci di A.C.T.T. Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. e) della Legge n. 190/2004. Dal 01/01/2015 il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto del 20%, da € 12.000,00 ad € 9.600,00, e quello del Collegio sindacale è stato ridotto del 10%, da € 14.000,00 a € 12.600,00, comportando un risparmio complessivo di € 3.800,00 rispetto al 2014.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.. L'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14/02/2017, nessuna offerta è pervenuta. Nella seduta ordinaria dell'assemblea del 29/06/2017, il Sindaco del Comune di Preganziol è intervenuto, dato che il primo bando di gara è andato deserto, per chiedere a tutti i sindaci di verificare se nei loro statuti e regolamenti sia necessario chiedere l'approvazione alla cessione delle quote ai consigli comunali o se nei rispettivi regolamenti comunali sia previsto l'indizione di una seconda gara. I sindaci hanno risposto che nei propri regolamenti non sono previste queste ipotesi e che pertanto non ritengono necessario esperire un altro tentativo per la cessione delle quote. Il presidente informa che il valore di liquidazione delle quote dei soci che eserciteranno in maniera formale il diritto di recesso sarà in linea con quello espresso dal perito nominato dai soci per la predisposizione del bando di gara. La futura vendita dell'immobile "officina" permetterà di ottenere la liquidità per liquidare le quote di ACTT Servizi S.p.A.. I soci concordano nell'assegnare al Comune di Preganziol la funzione di Comune capofila per l'espletamento delle procedure necessarie per la liquidazione delle quote. Prossimamente verrà convocata nuovamente l'assemblea dei soci per deliberare circa la liquidazione della società Actt Servizi S.p.A., alla quale il Comune di Paese intende esprimere voto favorevole.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	587,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	6
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	122.053,00
2014	205.932,00
2013	21.067,00
2012	694.908,00
2011	

Importi in euro

Costo del personale (f)	24.832.738,00
Compensi amministratori	74.480,00
Compensi componenti organo di controllo	62.380,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	51.150.890,00
2014	52.617.952,00
2013	643.482,00
FATTURATO MEDIO	34.804.108,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà di dismettere la partecipazione in Mobilità di Marca S.p.A. ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale decisione è stata rivista in considerazione dei servizi integrativi di trasporto urbano che consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune. In particolare attraverso la partecipazione alla società in questione l'ente intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo.

Azioni da intraprendere:

mantenimento

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Diretta	ATTIVITÀ DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI E DIVERSI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE CHE CONCORRONO A FORMARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DEFINITO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 SUBENTRATO ALLA LEGGE N. 36/1994 (LEGGE GALLI).	2,98	La società svolge attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma1, del TU) e avente natura di interesse generale(art. 4, comma 2, lett. a). Inoltre il mantenimento è giustificato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. L'art. 2 lett. p) inoltre definisce "società quotate" anche le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. Con nota Prot. 35454/16 del 08/11/2016 e con nota Prot. 26663/17 del 19/07/2017 trasmessa a mezzo PEC al Comune di Paese dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stato dichiarato che la società stessa rientra tra le "società quotate" in quanto ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari.
6	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	Diretta	LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI DI PERSONE E COSE A MEZZO DI AUTOLINEE, FERROVIE, TRAMVIE, NONCHÉ L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AD ESSE AUSILIARIE.	0,76	Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà di dismettere la partecipazione in Mobilità di Marca S.p.A. ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La cessione della partecipazione della società Mobilità di Marca S.p.A. è stata rinviata in attesa di conoscere l'esito della alienazione della quota di partecipazione nella società ACTT Servizi S.p.A. per valutare la potenziale appetibilità sul mercato dell'operazione. Considerato l'esito infruttuoso della prima asta ed inoltre gli elevati costi di valutazione e gestione dell'operazione, che attualmente interessa solo un altro ente oltre al Comune di Paese, si è preferito prima di procedere avere la conferma dell'interesse dell'ente ad alienare. Tale decisione inoltre è stata rivista in considerazione dei servizi integrativi di trasporto urbano che consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune. In particolare attraverso la partecipazione alla società in questione l'ente intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli abbonamenti degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

L'assemblea dei soci nella seduta del 30 giugno 2014 ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa in conformità a quanto disposto dall'art. 2484, comma 4 e seguenti del codice civile.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Liquidazione della stessa in conformità a quanto disposto dall'art. 2484, comma 4 e seguenti del codice civile.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

L'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese è del 23/12/2016, successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016 ex art. 2495 del codice civile. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2017, con causale "Chiusura della Liquidazione"

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nell'assemblea dei soci del 09/11/2015 si è manifestata l'esigenza di individuare, per ciascun comune socio interessato alla cessione, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo e per l'espletamento della procedura di cessione delle quote di partecipazione, suddivisa in due fasi: una inerente la nomina del perito (propedeutica) e la fase finale (avviso d'asta). Nel corso dell'assemblea ordinaria del 24/02/2016 è stato nominato quale rappresentante dell'assemblea per le procedure di cessione delle quote di A.C.T.T. Servizi S.p.A. il sindaco del Comune di Preganziol.

Nella stessa seduta è stata deliberata una riduzione dei compensi dei amministratori e sindaci di A.C.T.T. Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. e) della Legge n. 190/2004. Dal 01/01/2015 il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto del 20%, da € 12.000,00 ad € 9.600,00, e quello del Collegio sindacale è stato ridotto del 10%, da € 14.000,00 a € 12.600,00, comportando un risparmio complessivo di € 3.800,00 rispetto al 2014.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.. L'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14/02/2017, nessuna offerta è pervenuta. Nella seduta dell'assemblea ordinaria del 29/06/2017, il Sindaco del Comune di Preganziol è intervenuto per informare che il primo bando di gara è andato deserto, per cui tutti i sindaci sono stati invitati a verificare nei loro statuti e regolamenti se sia necessario chiedere l'approvazione alla cessione delle quote ai consigli comunali o se nei rispettivi regolamenti comunali sia previsto l'indizione di una seconda gara. I sindaci hanno risposto che nei propri regolamenti non sono previste queste ipotesi e pertanto non ritengono necessario esperire un altro tentativo per la cessione delle quote. Il presidente informa che il valore di liquidazione delle quote dei soci che eserciteranno in maniera formale il diritto di recesso sarà in linea con quello espresso dal perito nominato dai soci per la predisposizione del bando di gara. La futura vendita dell'immobile "officina" permetterà di ottenere la liquidità per liquidare le quote di ACTT Servizi S.p.A.. I soci concordano nell'assegnare al Comune di Preganziol la funzione di Comune capofila per l'espletamento delle procedure necessarie per la liquidazione delle quote. Prossimamente verrà convocata l'assemblea dei soci per deliberare sulla liquidazione della società, alla il Comune di Paese voterà favorevolmente.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'operazione di fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dovrebbe produrre i seguenti risparmi attesi:

- riduzione dei costi generali di funzionamento conseguente all'utilizzo condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi, di controllo e delle strutture aziendali;
- semplificazione della gestione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione di adempimenti e costi.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.A., società con un capitale sociale di euro 3.912.177 controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti) e nel contempo ad attuare una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con un utile di euro 1.597.000. Asco TLC ha un consiglio di amministrazione di 5 componenti, un collegio sindacale di 3 componenti; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La fusione comporterà un risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una, tra cui i costi per il venir meno del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della società di revisione di Asco TLC, il cui costo complessivo nel 2016 è stato di euro 55.395,96. La stima dettagliata dei risparmi attesi sarà contenuta nel progetto di fusione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_2	PAESE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100,00	La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2017, con causale "Chiusura della liquidazione"	
	Dir_5	ACTT SERVIZI S.P.A.	5,121	Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo	
Fusione/Incorporazione	Dir_1	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	7,78	In data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese	
	Dir_4	ASCO HOLDING S.P.A.	1,55	Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo	NO



COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche – parte descrittiva

(articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, n. 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20, comma 1, TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24, comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei

confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26. Quindi il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019. Per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Paese” corredato dalla prescritta relazione tecnica, acquisito al prot. n. 27549 in data 19 novembre 2015, sottoscritto da Sindaco dott. Francesco Pietrobon nonché, relativamente alla relazione tecnica, dal Dirigente dell'Ente ing. Riccardo Vianello è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 30 novembre 2015.

Il suddetto piano è stato trasmesso tramite PEC prot. 6773 del 17/03/2016 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale www.comune.paese.tv.it.

La relazione sullo stato di attuazione, al 31/03/2016, del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal

Comune di Paese ai sensi dell'Art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata acquisita al Prot. n. 7823 in data 31/03/2016 trasmessa tramite PEC prot. 18327 del 27/07/2016 all Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Paese partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	€ 11.000.000	7,78	€ 855.678,00
PAESE SERVIZI S.R.L. in liquidazione	€ 20.000	100	€ 20.000,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	€ 2.500.000	2,98	€ 74.500,00
ASCO HOLDING S.P.A.	€ 140.000.000	1,55	€ 2.171.218,00
M.O.M. SPA	€ 21.764.869	0,76	€ 166.205,00
A.C.T.T. SERVIZI SPA	€ 2.856.245	5,121	€ 146.272,80

e indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave S.p.A.	61,56%
	Asco TLC S.p.A.	91%
	Seven Center S.r.l.	85%
	Bim Piave Nuove Energie S.r.l	10%
	Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione	65%
	Veneto Banca Holding SpA	0,002%
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	Consorzio Feltrenergia	7,87%
	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consiglio di Bacino Priula	Contarina S.p.A.	100%

ACTT Servizi S.p.A.	Miani Park S.r.l.	100%
	Trevisosta S.r.l.	34%
	FAP Autoservizi S.p.A.	11,71%
	Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.	5%
Mobilità di Marca S.p.A.	FAP Autoservizi S.p.A.	8,7%
	S.T.I. – Servizi trasporti Interregionali S.p.A.	20%

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Rispetto alle misure di razionalizzazione, nel Piano era previsto:

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.: Dato che la società è composta solo da amministratori e svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte dalla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., era previsto di addivenire alla fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

PAESE SERVIZI S.R.L. in liquidazione: L'Assemblea tenutasi il 30 giugno 2014 ha approvato la messa in liquidazione della società, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013, con contestuale affidamento al dott. Bruno Sonogo, presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione, dell'incarico di liquidatore.

Nell'Assemblea tenutasi il 16 novembre 2015 ha approvato l'avvio della procedura del concordato preventivo al fine di chiudere la liquidazione della società.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.: mantenimento della partecipazione della società

ASCO HOLDING S.P.A.: mantenimento della partecipazione della società.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.: dismissione della quota di partecipazione alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali

ACTT SERVIZI S.P.A.: dismissione della quota di partecipazione alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, si evidenzia quanto segue:

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.: in data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione do Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017

PAESE SERVIZI S.R.L. in liquidazione: l'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese è del 23/12/2016, successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016 ex art. 2495 del codice civile. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2017, con causale "Chiusura della Liquidazione".

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.: La cessione della partecipazione della società Mobilità di Marca S.p.A. è stata sospesa in attesa di conoscere l'esito della alienazione della quota di partecipazione nella società ACTT Servizi S.p.A. per valutare la potenziale appetibilità sul mercato dell'operazione. Considerato l'esito infruttuoso della prima asta ed inoltre gli elevati costi di valutazione e gestione dell'operazione, che attualmente interessa solo un altro ente oltre al Comune di Paese, si è preferito prima di procedere avere la conferma dell'interesse dell'ente ad alienare da esprimere in sede di ricognizione straordinaria.

ACTT SERVIZI S.P.A: con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.. L'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14/02/2017, nessuna offerta è pervenuta.

II – Revisione straordinaria

Si premette che ai fini del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e, quindi della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, per "partecipazione indiretta" si intende la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g).

Per "controllo" si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

Considerato che Il Comune di Paese non controlla, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nessuna società o ente partecipato che detiene partecipazioni indirette del Comune stesso, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni interessa solo le partecipazioni dirette, rimanendo pertanto esclusa dalla stessa le partecipazioni indirette sopra elencate.

1. SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

La Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi S.r.l.).

L'operazione di scissione trae origine dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art. 35 della legge n. 448/2001 e poi dal decreto-legge n. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea stabilita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art. 113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni di erogazione dei servizi.

A seguito della delibera n. 06 dell'11 luglio 2007 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, è stata affidata in gestione ("house providing"), ai sensi dell'art. 113 comma

5 lettera c) D.Lgs. N. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. costituitasi con atto del Notaio Ada Stiz di Treviso in data 06/07/2007 - Rep. n. 87090. In data 21/07/2008 la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., ha ceduto il ramo di azienda relativo alla captazione e adduzione alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'AATO de 11/06/2008. La società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. deteneva, prima dell'operazione di fusione di seguito descritta, un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano, la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci era stata ritenuta di difficile realizzazione.

A seguito delle succitate misure di razionalizzazione approvate con il Piano del 2015, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/05/2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. Successivamente il progetto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26/06/2017. In data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione da Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 concludendo il procedimento di fusione iniziato in data 23/03/2017 con la redazione del progetto di fusione supportato da apposite perizie di stima. Con l'iscrizione in data 04/08/2017 dell'atto di fusione al registro delle imprese la società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. viene definitivamente incorporata nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. con conseguente cessazione di tutti gli organi sociali.

Di seguito si riportano dei dati sul numero e costo del personale degli amministratori e degli organi di controllo riferiti all'esercizio 2015, e i dati del risultato d'esercizio del quinquennio 2011-2015 e del fatturato del triennio 2013-2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00		
Numero amministratori	1		
di cui nominati dall'Ente			<i>Importi in euro</i>
Numero componenti organo di controllo	1	Costo del personale (f)	0,00
di cui nominati dall'Ente		Compensi amministratori	12.000,00
		Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	11.020,00	2015	219.696,00
2014	9.372,00	2014	229.081,00
2013	10.814,00	2013	221.535,00
2012	35.908,00	FATTURATO MEDIO	223.437,33
2011	11.163,00		

2. PAESE SERVIZI S.R.L. in liquidazione

La società è stata costituita dal Comune di Paese, nel 2006, per la gestione del servizio casa alloggio per anziani e centro diurno, prima gestito in economia. Successivamente è stato affidato alla società stessa anche il servizio di gestione e organizzazione della farmacia comunale. La società aveva aperto, nell'anno 2009, una Parafarmacia. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, il Comune di Paese si è trovato nella situazione di dover mettere in liquidazione la società, ovvero cederne la partecipazione, non ricorrendo le condizioni per il mantenimento della partecipazione stessa. La società Paese Servizi S.r.l. infatti, al 31 dicembre 2012, non aveva chiuso in utile i precedenti tre esercizi.

Alla luce di ciò, è stata affidata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 in data 30 novembre 2011, alla Casa di Riposo e Centro diurno "G. e P. Marani" – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di Villorba – la gestione della casa alloggio per anziani e centro diurno di Paese per la durata decorrente dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2026.

Successivamente, con effetto a partire dal 31 agosto 2012, è stata ceduta la parafarmacia, la cui attività era stata già sospesa dal 1° maggio 2012.

Infine, a seguito della deliberazione consiliare n. 52 del 9 novembre 2011, con la quale è stato determinato di procedere alla cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale, dopo una prima asta andata deserta, nel 2013 è stata esperita una nuova asta, che si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva della cessione stessa, disposta con determinazione dirigenziale n. 512 del 23 ottobre 2013.

A seguito dell'alienazione della farmacia comunale e del conseguente avvio della nuova gestione della stessa, è cessato, dal 28.02.2014, il contratto di servizio in essere tra il Comune di Paese e la società Paese Servizi S.r.l., pertanto dal 1° marzo la società Paese Servizi S.r.l. non svolge più alcuna attività.

L'Assemblea tenutasi il 30 giugno 2014 ha approvato la messa in liquidazione della società, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013, con contestuale affidamento al dott. Bruno Sonogo, presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione, dell'incarico di liquidatore.

L'Assemblea tenutasi il 16 novembre 2015 ha approvato l'avvio della procedura del concordato preventivo al fine di chiudere la liquidazione della società.

Nell'ultima Assemblea tenutasi il 19 dicembre 2016 è stato approvato il piano di riparto allegato al Bilancio finale di liquidazione oltre al bilancio finale di liquidazione chiuso al 19 dicembre 2016, inoltre è stato dato al liquidatore ogni più ampio mandato ed assenso per la richiesta di cancellazione della società in uno con il deposito del bilancio finale di liquidazione senza il decorso dei termini di legge unitamente alla presentazione e richiesta all'erario dei crediti vantati dalla società ed in nome e per conto della stessa.

La liquidazione è stata chiusa senza alcun riparto ai soci attribuendo contestualmente al liquidatore il diritto di riscossione, senza obbligo di conto, sia del fondo cassa di € 788,00 quanto del complessivo credito verso l'erario di € 9.834,86 formato dal credito liquidazione IVA di € 2.371,29 e dal credito IRAP di € 7.463,57 entrambi da richiedere contestualmente alla dichiarazione dei redditi finale, al lordo del debito IRES dovuto.

L'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese è del 23/12/2016, successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016 ex art. 2495 del codice civile. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2017, con causale "Chiusura della Liquidazione".

Di seguito si riportano i dati del risultato d'esercizio del quinquennio 2011-2015 e del fatturato del triennio 2013-2015. Si specifica che nell'esercizio 2015 la società non aveva nessun dipendente e amministratore in quanto dal 1° marzo 2014 la stessa non svolge alcuna attività.

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	-6.999,00	2015	1.010,00
2014	11.852,00	2014	200.950,00
2013	-96.632,00	2013	986.709,00
2012	38.074,00	FATTURATO MEDIO	396.223,00
2011	-32.783,00		

3. ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 26 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota del 25 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 6505, è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

Per le motivazioni sopra esposte la società Altro Trevigiano Servizi Srl non è riconducibile ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU e soddisfa i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU. Inoltre, come risulta dai dati di seguito riportati, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU. Pertanto risulta giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Altro Trevigiano Servizi Srl.

Dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	231,00		
Numero amministratori	5		
di cui nominati dall'Ente			<i>Importi in euro</i>
Numero componenti organo di controllo	4	Costo del personale (f)	10.555.974,00
di cui nominati dall'Ente		Compensi amministratori	106.925,00
		Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	3.896.158,00	2015	47.187.007,00
2014	2.848.489,00	2014	51.924.050,00
2013	227.905,00	2013	44.515.578,00
2012	172.145,00	FATTURATO MEDIO	47.875.545,00
2011	800.993,00		

4. ASCO HOLDING S.P.A.

La società Asco Holding S.p.A. è stata costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del 23 maggio 2000, n. 164 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

La società Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società o enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche

integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Essa è una società holding di partecipazioni.

Asco Holding S.p.A. è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e di servizi informatici tramite Ascopiave S.p.A.;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l. e Unigas Distribuzione S.r.l.;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade S.p.A., A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., Edigas Due S.r.l., Pasubio Servizi S.r.l., Veritas Energia S.r.l., Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l.;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC S.p.A.;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center S.r.l.;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie S.r.l..

La Asco Holding S.p.A. non è riconducibile ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU ed inoltre soddisfa i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU previsti per il mantenimento della partecipazione.

Infatti con riferimento al requisito della produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni della sussistenza dello stesso sono le seguenti:

1. l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ('Tuell'), attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. L'art. 13 del Tuell, attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del Tuell stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';

2. le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di “servizi di interesse generale” e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella let. a);
3. le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Provincie di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);
4. codesto Comune non sarebbe assolutamente in grado di svolgere singolarmente e in altre forme (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) le attività e i servizi forniti dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell’aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall’art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);
5. Asco Holding genera costantemente utili di considerevole ammontare, che per il Comune sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali. Inoltre l’andamento costantemente positivo della società non rende necessario destinare risorse finanziarie del Comune per sostenerne l’attività.

Inoltre con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, let. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell’Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni.

La società è priva di dipendenti, pertanto non rispetta il requisito previsto dall’art. 20, co. 2, lett. b), del T.U..

Tale condizione è tipica delle holding, società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario. In merito si evidenzia che il Consiglio di amministrazione della società Asco Holding S.p.A. attualmente è composta da quattro amministratori locali, i quali non percepiscono alcun

compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della legge 296/2006; nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che dal 01/07/2015 percepisce un compenso nel rispetto delle normative vigenti in quanto non più vicesindaco di un Comune socio.

L'Amministrazione intende proporre in assemblea, al fine di contenere le spese di funzionamento del Gruppo Asco Holding, un'operazione di fusione, ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile, con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), da attuare entro un anno dall'approvazione della presente ricognizione straordinaria.

Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000. A seguito di tale operazione di fusione verrebbe inoltre superata la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti).

Di seguito si riportano dei dati sul numero e costo del personale degli amministratori e degli organi di controllo riferiti all'esercizio 2015, e i dati del risultato d'esercizio del quinquennio 2011-2015 e del fatturato del triennio 2013-2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00		
Numero amministratori	5		
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		
		Costo del personale (f)	<i>Importi in euro</i>
			0,00
		Compensi amministratori	28.800,00
		Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	22.243.547,00	2015	106.831,00
2014	24.463.829,00	2014	386.124,00
2013	17.419.429,00	2013	171.899,00
2012	14.297.067,00	FATTURATO MEDIO	221.618,00
2011	-10.115.889,00		

5. MOBILITA' DI MARCA S.P.A.:

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.

La società Mobilità di Marca S.p.A. è stata costituita a seguito del conferimento da parte di alcuni enti locali e di ATAP S.p.A. e ATVO S.p.A. delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale – A.C.T.T. S.p.A., Società Autoservizi La Marca Trevigiana S.p.A., CTM S.p.A., ATM S.p.A. In seguito alla fusione per incorporazione delle quattro aziende di trasporto pubblico locale, deliberata dall'assemblea straordinaria del 13.9.2013, la Società è subentrata dal 1° gennaio 2014 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle predette aziende.

La nascita della MO.M. e l'incorporazione in essa di tutte le società di TPL risponde proprio al criterio di razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa. Il processo di fusione ha permesso una riduzione della spesa e un efficientamento del servizio di trasporto pubblico nel territorio provinciale, come evidenziato nella relazione tecnica redatta dalla società MO.M. S.p.A in data 19 marzo 2015 e assunta al Prot. dell'Ente al n. 6265, allegata sotto la lettera "A" al presente piano.

L'attività svolta dalla MO.M. S.p.A. è costituita da un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

In ottemperanza a tale disposizione normativa con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014 è stato riconosciuto l'ente di governo "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" che espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Tutto ciò premesso l'ente "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana", da poco costituito, avrà in primis il compito di vigilare sulla MO.M. S.p.A. quale possibile affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ed assicurare un efficientamento delle risorse impiegate.

Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà di dismettere la partecipazione in Mobilità di Marca S.p.A. ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale decisione è stata rivista in considerazione dei servizi integrativi di trasporto urbano che consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune. In particolare attraverso la partecipazione alla società in questione l'ente intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli abbonamenti degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo.

Per le motivazioni sopra esposte la società Mobilità di Marca S.p.A non è riconducibile ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU e soddisfa i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU. Inoltre, come risulta dai dati di seguito riportati, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU. Pertanto risulta giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Mobilità di Marca S.p.A.

Numero medio dipendenti (e)	587,00		
Numero amministratori	3		
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	6		
di cui nominati dall'Ente	0		
		Costo del personale (f)	<i>Importi in euro</i>
			24.832.738,00
		Compensi amministratori	74.480,00
		Compensi componenti organo di controllo	62.380,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	122.053,00	2015	51.150.890,00
2014	205.932,00	2014	52.617.952,00
2013	21.067,00	2013	643.482,00
2012	694.908,00	FATTURATO MEDIO	34.804.108,00
2011			

6. ACTT SERVIZI S.P.A

La società ha per oggetto l'erogazione di servizi complementari al trasporto di persone, gestione parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, attività vendita titoli di viaggio, promozione servizi di mobilità e servizi complementari affini.

La Società A.C.T.T. Servizi S.p.A. è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito di scissione parziale proporzionale della società A.C.T.T. S.p.A. con la costituzione di una nuova società. Detto progetto prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Paese (Art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata espressa la volontà di avviare le procedure per la dismissione della quota partecipativa nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A., alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'assemblea dei soci del 09/11/2015 si è manifestata l'esigenza di individuare, per ciascun comune socio interessato alla cessione, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo e per l'espletamento della procedura di cessione delle quote di partecipazione, suddivisa in due fasi: una inerente la nomina del perito (propedeutica) e la fase finale (avviso d'asta).

Nel corso dell'assemblea ordinaria del 24/02/2016 è stato nominato quale rappresentante dell'assemblea per le procedure di cessione delle quote di A.C.T.T. Servizi S.p.A. il sindaco del Comune di Preganziol.

Nella stessa seduta è stata deliberata una riduzione dei compensi degli amministratori e sindaci di A.C.T.T. Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. e) della Legge n. 190/2004. Dal 01/01/2015 il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto del 20%, da € 12.000,00 ad € 9.600,00, e quello del Collegio sindacale è stato ridotto del 10%, da € 14.000,00 a € 12.600,00, comportando un risparmio complessivo di € 3.800,00 rispetto al 2014.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.. Alla procedura di cessione succitata hanno aderito complessivamente n. 17 comuni soci, compreso il Comune di Paese.

Il prezzo a base d'asta, determinato per il 28,58% delle totale delle quote della società, sulla base di perizia di stima giurata opportunamente redatta da professionista incaricato dal Comune di Preganziol, dott. Donato Madaro, è stato fissato in € 2.018.995,00.= e inserito nell'avviso di asta pubblica di cui al prot. n. 33204 del 19.12.2016 del Comune di Preganziol. Tale prezzo rapportato alla quota di partecipazione del Comune di Paese, pari al 5,121%, ammonta ad € 103.392,73;

L'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14/02/2017, nessuna offerta è pervenuta. Nella seduta ordinaria dell'assemblea del 29/06/2017, il Sindaco del Comune di Preganziol è intervenuto, dato che il primo bando di gara è andato deserto, per chiedere a tutti i sindaci di verificare se nei loro statuti e regolamenti sia necessario chiedere l'approvazione alla cessione delle quote ai consigli comunali o se nei rispettivi regolamenti comunali sia previsto l'indizione di una seconda gara. I sindaci hanno risposto che nei propri regolamenti non sono previste queste ipotesi e che pertanto non ritengono necessario esperire un altro tentativo per la cessione delle quote. Il presidente informa che il valore di liquidazione delle quote dei soci che eserciteranno in maniera formale il diritto di recesso sarà in linea con quello espresso dal perito nominato dai soci per la predisposizione del bando di gara. La futura vendita dell'immobile "officina" permetterà di ottenere la liquidità per liquidare le quote di ACTT Servizi S.p.A.. I soci concordano nell'assegnare al Comune di Preganziol la funzione di Comune capofila per l'espletamento delle procedure necessarie per la liquidazione delle quote. Prossimamente verrà convocata nuovamente l'assemblea dei soci per deliberare circa

la liquidazione della società Actt Servizi S.p.A, alla quale il Comune di Paese intende esprimere voto favorevole.

Di seguito si riportano dei dati sul numero e costo del personale degli amministratori e degli organi di controllo riferiti all'esercizio 2015, e i dati del risultato d'esercizio del quinquennio 2011-2015 e del fatturato del triennio 2013-2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00		
Numero amministratori	1		
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5		
di cui nominati dall'Ente	0		
		<i>Importi in euro</i>	
		Costo del personale (f)	0,00
		Compensi amministratori	9.984,00
		Compensi componenti organo di controllo	14.311,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	17.215,00	2015	1.129.893,00
2014	16.936,00	2014	926.392,00
2013	20.276,00	2013	1.168.064,00
2012	13.640,00	FATTURATO MEDIO	1.074.783,00
2011			